

ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU)
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DELLA
INFRASTRUTTURA *European Marine Biological Resource Centre*
EMBRC-IT (EMBRC ITALIA)

Con il presente atto fra le sotto elencate Parti:

- Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (SZN) - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Roberto Danovaro
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Luigi Nicolais
- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio
- Consorzio Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) - in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Angelo Tursi

PREMESSO CHE

EMBRC (*European Marine Biological Resource Centre*) è una Infrastruttura Europea di Ricerca (IR) inclusa nella *roadmap* ESFRI 2008 e costituisce la più grande infrastruttura Europea di ricerca nel settore della biologia marina. I principali servizi offerti da EMBRC alla comunità scientifica ed industriale sono:

- 1) accesso ai biota, habitat ed ecosistemi dei mari ed oceani europei;
 - 2) disponibilità di modelli di organismi marini per la ricerca;
 - 3) servizi di ricerca presso gli istituti che costituiscono l'EMBRC;
 - 4) attività di formazione interdisciplinare;
 - 5) trasferimento tecnologico.
- La fase preparatoria di EMBRC è stata promossa e coordinata da SZN dal 2008 ed è stata conclusa con successo il 31.01.2014. Attualmente, EMBRC sta avviando la fase di implementazione, che sarà completata, presumibilmente, entro la fine del 2016. Al momento del presente accordo, nove Paesi (Belgio, Francia, Grecia, Israele, Italia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna) hanno firmato il *Memorandum of Understanding* necessario per procedere con la costituzione della struttura prevista per rendere operativo l'EMBRC.
 - Il 13 ottobre 2014, l'*implementation board* di EMBRC ha stabilito che la sede amministrativa di EMBRC sia localizzata a Parigi, presso l'UPMC.

- EMBRC intende divenire nel più breve tempo possibile un ERIC (*European Research Infrastructure Consortium*), la cui forma legale è pensata per facilitare il funzionamento delle infrastrutture di ricerca Europee.
- Gli ERIC sono riconosciuti come organismi internazionali, per cui beni e servizi possono essere acquistati senza IVA e dazi doganali.
- SZN rappresenta EMBRC in Italia e coordina la realizzazione del nodo Italiano di EMBRC (EMBRC-IT) che perseguirà a livello nazionale gli obiettivi di EMBRC.
- Le Parti sottoscriventi il presente accordo hanno sviluppato rilevanti attività di ricerca interdisciplinare sulla biologia marina a livello internazionale e riconoscono l'alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca sulla biologia marina ed il suo ruolo nell'agenda politica internazionale.
- Le Parti hanno competenze complementari, coerenti con le finalità della infrastruttura europea di ricerca EMBRC e manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in questa area tematica tramite la costituzione di una infrastruttura ERIC distribuita a livello nazionale.
- Il 26 gennaio 2015, le Parti hanno firmato a Napoli un memorandum of *understanding* per la creazione della *Joint Research Unit* (di seguito anche "JRU") che costituirà EMBRC-IT.
- Le Parti concordano sull'importanza di creare un nodo Italiano di EMBRC forte, attivo e coordinato, che sia in grado di contribuire al meglio all'infrastruttura Europea e di mettere in rete le risorse e le competenze Italiane.
- La JRU è definita dall'*EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020 (2014-2020)* come laboratori/infrastrutture di ricerca create da due o più persone giuridiche.
- La JRU non ha personalità giuridica propria, ma mantiene quella dei singoli membri e deve rispettare le seguenti condizioni: unità scientifica ed economica, durata limitata e riconoscimento formale da parte di un'autorità pubblica.
- La JRU non può essere beneficiaria diretta di un finanziamento EU, comunque un membro può risultare beneficiario e gli altri membri possono partecipare al progetto con il ruolo di terze parti, ai sensi dell'articolo 14 del modello di contratto definito in HORIZON 2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1.1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

2.1 - Le Parti instaurano una collaborazione formale attraverso la costituzione di una *Joint Research Unit* denominata EMBRC-IT.

2.2 - EMBRC-IT ha lo scopo di promuovere e facilitare l'adesione Italiana alla costruzione dell'infrastruttura EMBRC, favorendo un'ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale e massimizzando i risultati degli investimenti per la ricerca nel nostro Paese.

2.4 - EMBRC-IT contribuirà alle attività dell'EMBRC-ERIC coordinando e gestendo l'accesso ai biota marini italiani e alle loro risorse ed ecosistemi, la fornitura di modelli di organismi marini italiani per la ricerca, i servizi di ricerca e le attività di formazione interdisciplinare erogati dal nodo italiano.

2.4 - EMBRC-IT realizzerà il coordinamento delle attività ed il supporto all'organizzazione del contributo Italiano al consorzio intergovernativo EMBRC-ERIC anche attraverso la ricognizione e la sistematizzazione di risorse dei membri della JRU potenzialmente rendicontabili come contributo 'in kind' a EMBRC-ERIC che le parti si impegnano a indicare entro sessanta giorni dall'adesione a EMBRC-IT.

Art. 3 - Attività e obblighi delle Parti

3.1 - Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi specifici e periodici piani di attività della *Joint Research Unit*, concordati tra le Parti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU, la quota a carico di ciascuna delle Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dalle stesse.

3.2 - Le modalità di partecipazione di ciascuna Parte alle attività della JRU saranno stabilite all'interno del regolamento della JRU, regolamento che sarà adottato entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.

3.3 - Nell'ambito del presente accordo potranno essere svolte attività miranti a:

- perseguire una più efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione e organizzazione;
- coordinare le attività nazionali nell'ambito dell'EMBRC-ERIC e fornire supporto al MIUR e ad altri Ministeri nell'organizzazione della adesione Italiana a EMBRC-ERIC e nella definizione di *roadmap* e agende strategiche della ricerca legate alla crescita blu;

- svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell'ambito di EMBRC-ERIC;
- promuovere un'azione di sistema per l'integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a EMBRC-IT con le modalità definite nel successivo art. 9;
- rafforzare la ricerca scientifica Italiana nel campo della biologia marina e promuovere la formazione in questo ambito;
- promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nel campo della biologia marina;
- progettare ed organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di EMBRC-ERIC, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
- condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento ed espansione dell'infrastruttura di ricerca EMBRC e del suo impatto in termini di scienza ed innovazione, anche partecipando congiuntamente o singolarmente a programmi di finanziamento della ricerca;
- ogni altra azione consona all'oggetto di cui all'articolo 2.

Art. 4 -Gestione delle attività

4.1 - Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:

- l'Assemblea Generale;
- il Gruppo di Coordinamento.

Art. 5 - L'Assemblea Generale

5.1 - L'Assemblea Generale è l'organo di governo più elevato della JRU EMBRC-IT.

5.2 - L'Assemblea Generale è costituita da due delegati ed un attaché tecnico scientifico nominati da ciascuna Parte.

5.3 - Ogni parte ha diritto ad esprimere un voto.

5.4 - I membri dell'Assemblea Generale non appartengono al gruppo di coordinamento.

5.5 - Il Coordinatore, il Liaison Officer e il JRU Manager partecipano all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

5.6 - All'Assemblea Generale possono partecipare membri senza diritto di voto, in base a specifiche richieste dell'Assemblea Generale stessa.

5.7 Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell'istituzione che aveva effettuato la nomina.

5.8 - Le Parti indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU. La composizione dell'Assemblea Generale all'atto della costituzione della JRU è riportata in allegato (Allegato 1).

5.9 - L'Assemblea Generale potrà:

5.9.1 - Approvare accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi ed attività della JRU definiti nei precedenti articoli.

5.9.2 - Approvare richieste di nuova adesione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 9.

5.9.3 - Adottare regolamenti e linee guida e prendere le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi.

5.9.4 - Approvare l'utilizzo della JRU per partecipare a bandi per la presentazione di proposte progettuali.

5.9.5 - Approvare periodicamente un programma pluriennale delle attività della JRU, e, su questa base il programma annuale delle attività della JRU.

5.9.6 - Votare ogni materia portata all'attenzione dell'Assemblea da una rappresentanza pari ad almeno il 30% delle Parti.

5.9.7 - Predisporre ed approvare successivamente i verbali delle riunioni.

5.9.8 - Approvare il rapporto annuale delle attività della JRU presentato dal JRU Manager.

5.9.9 - Convocare eventuali membri esperti aggiuntivi del Gruppo di coordinamento.

5.10 - L'Assemblea Generale potrà deliberare a maggioranza qualificata dei due terzi aventi diritto al voto in merito ad ogni materia portata alla sua attenzione, salvo quanto diversamente stabilito agli articoli 9 e 12.

5.11 - Le attività dell'Assemblea Generale potranno essere svolte anche per via telematica.

5.12 - Il Presidente dell'Assemblea Generale viene nominato dall'Assemblea stessa all'inizio di ogni riunione e applicando il principio di rotazione fra le Parti.

Art. 6 - Gruppo di coordinamento

6.1 - Le Parti affidano alla SZN il coordinamento delle attività della JRU EMBRC-IT.

6.2 - Il Gruppo di coordinamento è l'organo cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU EMBRC-IT.

6.3 - Il Gruppo di coordinamento è composto da 3 membri:

- il Coordinatore;
- il JRU Manager;
- il Liaison Officer.

6.4 - Il Coordinatore, il JRU Manager ed il Liaison Officer sono nominati da i membri italiani dell'assemblea generale dell'EMBRC sentita l'Assemblea Generale della JRU EMBRC-IT.

6.5 - Il gruppo di coordinamento resta in carica per 3 anni ed è rinnovabile.

6.6 - L'assemblea generale ha la possibilità di convocare membri esperti aggiuntivi che affianchino il coordinatore e il JRU Manager.

6.7 - Il Coordinatore:

6.7.1 - Partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

6.7.2 - Coordina il gruppo di coordinamento, inclusi gli eventuali membri esperti aggiuntivi, dirige e supervisione le attività della JRU.

6.7.3 - Redige il regolamento di funzionamento della JRU ed eventuali altri regolamenti, i piani triennali e annuali delle attività, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione.

6.7.4 - Definisce le attività di cui al precedente Art. 3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.

6.7.5 - Esercita la rappresentanza della JRU nei confronti di terzi laddove non diversamente specificato all'art 5.9.

6.8 - Il *Joint Research Unit Manager*:

6.8.1 - Cura l'organizzazione operativa e la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo.

6.8.2 - Coadiuvato il Coordinatore nella redazione del regolamento di funzionamento della JRU ed eventuali altri regolamenti, i piani triennali e annuali delle attività, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione.

6.8.3 - Coadiuvare il Coordinatore nel definire le attività di cui al precedente Art. 3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.

6.8.4 - Si adopera per la realizzazione degli obiettivi della JRU e coadiuva il Coordinatore nelle attività operative.

6.8.5 - Partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto e con le funzioni di segretario.

6.8.6 - Si avvale della collaborazione di un'unità di personale amministrativo per ciascuna parte nominata secondo quanto previsto dalle Parti nel piano di proprie risorse impegnabili nelle attività della JRU.

6.9 - Il *Liaison Officer*:

6.9.1 - Assicura ogni attività di raccordo fra la JRU EMBRC-IT e l'infrastruttura di ricerca Europea EMBRC-ERIC.

6.9.2 - Assicura ogni attività di raccordo fra i partner della JRU EMBRC-IT.

6.9.3 - Coadiuvare il Coordinatore e il *Joint Research Unit Manager* nello svolgimento delle loro funzioni.

6.9.4 - Partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

6.10 - Il Coordinatore, il JRU Manager e il *Liaison Officer*, se dipendenti di una delle Parti che concorrono alla formazione della JRU, prestano la loro opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.

Art. 7 - Risorse finanziarie

7.1 - La JRU non ha personalità giuridica, per cui per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:

- di disponibilità finanziarie e/o in-kind messe specificatamente a disposizione dalle Parti;
- delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti.

7.2 - Nel caso di proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, i rapporti tra le Parti saranno disciplinati da specifici accordi definiti ed approvati dall'Assemblea Generale che di volta in volta identificherà un Soggetto Capofila ai fini della progettualità specifica.

- 7.3 Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU può promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, borse di studio post-laurea, dottorati, post-doc, eventi formativi e promozionali in linea con le attività di ricerca dell'infrastruttura EMBRC.
- 7.4 - La SZN nella qualità di rappresentante nazionale di EMBRC-ERIC coprirà integralmente, fatto salvo successivi accordi approvati dall'Assemblea Generale, i costi relativi alle fees per il partenariato a EMBRC-ERIC.

Art. 8 - Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica

- 8.1 - Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali e saranno oggetto di specifici accordi di protezione e di sfruttamento della proprietà intellettuale.
- 8.2 - Le Parti che partecipano individualmente o congiuntamente a proposte progettuali senza fare riferimento a EMBRC o a alla JRU oggetto del presente accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività della di EMBRC e della JRU e a comunicare tempestivamente al Coordinatore eventuali conflitti di interesse.
- 8.3 - Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi ricevuti nell'ambito di eventuali attività progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione delle Parti e per gli sviluppi della JRU secondo modalità concordate preventivamente all'interno della JRU.
- 8.4 - Ciascuna Parte è altresì proprietaria degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività congiuntamente svolte dalle Parti, gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti interessate.

Art. 9 - Nuovi membri, recesso ed espulsione

- 9.1 - Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito della biologia marina e delle finalità generali della JRU possono aderire alla Joint Research Unit EMBRC-IT con atti separati, previa accettazione unanime di tutte le Parti che sottoscrivono il presente Accordo e con il parere favorevole di una maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto in seno all'Assemblea Generale.

- 9.2 - Le Parti hanno diritto di recedere dal presente accordo, comunicando tale decisione per iscritto tramite PEC inviata al Coordinatore con un preavviso di trenta (30) giorni.
- 9.3 - In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successi ed eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, l'Assemblea Generale può deciderne l'esclusione, su richiesta del Comitato di Coordinamento.
- 9.4 - La decisione è valida con il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto in seno all'Assemblea Generale. Nella suddetta votazione dalla quale viene esclusa, anche per il computo della maggioranza, la parte interessata. Il Coordinatore comunica tramite PEC la decisione alla Parte interessata.

Art. 10 - Miscellanea

- 10.1 - La costituzione della JRU non determina la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 10.2 - Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.
- 10.3 - Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti che sottoscrivono il presente accordo.

Art. 11 - Foro Competente

- 11.1 - Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art.12 - Validità del presente atto

- 12.1 - Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto il giorno 31 dicembre 2020.
- 12.2 - Resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali Progetti acquisiti dalle Parti che facciano esplicito riferimento alla JRU e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente atto.

- 12.3 - Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti.
- 12.4 - La decisione di cessazione dovrà essere approvata dalla unanimità delle Parti che sottoscrivono il presente accordo.
- 12.5 - Il presente accordo è rinnovabile fino al 31 dicembre 2027 previo ulteriore atto scritto firmato delle Parti interessate.

**ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU)
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DELLA
INFRASTRUTTURA *European Marine Biological Resource Centre*
EMBRC-IT (EMBRC ITALIA)**

Nome del rappresentante legale: Roberto Danovaro

Posizione: Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli (SZN)

Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Luigi Nicolais

Posizione: Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Maria Cristina Pedicchio

Posizione: Presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
(OGS)

Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Angelo Tursi

Posizione: Presidente del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del
Mare (CONISMA)

Luogo e data:

Firma: _____

ALLEGATO 1

Composizione dell'Assemblea Generale

ISTITUZIONE	DELEGATO	DELEGATO	ATTACHE' TECNICO - SCIENTIFICO
Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli	Dr.ssa Adrianna Ianora	Dr. Graziano Fiorito	Dr.ssa Marina Montesor
Consiglio Nazionale delle Ricerche	Dr.ssa Laura Giuliano	Dr. Gian Marco Luna	Dr. Fabio Badalamenti
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale	Dr. Alfred Beran	Dr. Bruno Cataletto	Dr. Mauro Celussi
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare	Dr. Michele Scardi	Dr. Salvatrice Vizzini	Dr. Antonio Terlizzi